



COMUNE DI CAMPOMAGGIORE

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

Determinazione n. 153 del 07.11.2023 (N. settoriale 36)

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CAMPOMAGGIORE MEDIANTE L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO - ANNI 2023 E 2024. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA.

Settore: Area Economico Finanziaria

L'anno **duemilaventitre** il giorno **sette** del mese **novembre**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Dott. RAGO SALVATORE, nell'esercizio delle proprie funzioni,

VISTO l'art. 11 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 19.01.2023, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 01.06.2023 relativo alla nomina dei Responsabili dei servizi;

adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019 – 2021 e siglato in data 16 novembre 2022 prevede:

“1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

2. Possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti; è, in ogni caso, esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

8. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2.”;

Visto l'art. 26 del Contratto collettivo decentrato integrativo enti locali (CCNL 2019 – 2021) siglato in data 1° giugno 2023 il quale stabilisce che:

“1. L'Ente, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in applicazione dell'art. 26 del CCNL del 21.05.2018, secondo la disciplina di cui agli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.09.2000 e tenendo conto delle deroghe in materia previste dall'art.13 del CCNL del 09.05.2006, assicura il servizio di mensa aziendale al personale assunto con contratto a tempo indeterminato, determinato e/o part-time, appartenente alle seguenti categorie:

- personale Amministrativo-Tecnico che non opera in turno, la cui prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, con una pausa di almeno 30 minuti;*
- personale di vigilanza (polizia locale, vigilanza stradale, cimitero), della biblioteca, con una pausa di 10 minuti, che potrà essere collocata all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro;*
- personale in cui si trova in particolari situazioni di cui all'art. 27, comma 4, del CCNL del 21.05.2018, la cui prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, con una pausa di almeno 60 minuti.*

2. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant, non cedibili a terzi e non monetizzabili.

3. Il servizio mensa non può essere sostituito da indennità.

4. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero.

5. Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 7,00. L'Amministrazione comunale si impegna a far spendere nel territorio comunale di appartenenza, previa adesione delle attività commerciali localizzate sul territorio, l'importo totale del valore del buono erogato.”;

Considerata la Deliberazione della Giunta comunale n. 88 in data 17.10.2023 avente ad oggetto “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE I BUONI PASTO. APPROVAZIONE.”, mediante la quale questo Ente ha provveduto ad approvare il Regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa tramite i buoni pasto, demandando all'Area Economico Finanziaria – Ufficio Personale – l'effettiva gestione dei buoni pasto, attenendosi agli indirizzi generale stabiliti nel Regolamento, nonché i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa volto a rendere operativo il servizio di erogazione degli stessi;

Atteso che nel menzionato Regolamento è stato previsto quanto segue:

“ART. 3 - DIRITTO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, anche se domenicale o festiva, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché le altre figure contemplate all'art. 1, comma 2.

2. Per poter fruire del servizio sostitutivo della mensa occorre che ricorrano tutti i seguenti presupposti:

a) il dipendente deve essere in servizio effettivo e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;

b) il dipendente deve avere prestato attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, in una delle modalità previste ai commi successivi del presente articolo, effettuare una pausa pranzo non inferiore a 30 minuti nell'ambito della fascia pausa pranzo e proseguire l'attività lavorativa al pomeriggio;

c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio, entro la fascia pausa pranzo stabilita dalla contrattazione vigente. L'ampiezza della fascia pausa pranzo tiene conto dei vari profili e orari individuali, assegnati sulla base delle articolazioni dell'orario di servizio vigenti.

3. Il diritto a usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali ovvero su sei giorni settimanali con rientri pomeridiani), purché siano prestate nella giornata almeno 6 ore complessive di lavoro, con una pausa non inferiore a 30 minuti, usufruendo dell'istituto della flessibilità.

4. Il diritto spetta anche a tutti i lavoratori che effettuano lavoro straordinario, debitamente e preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio di appartenenza o dal Segretario Comunale, in un giorno non previsto per il rientro pomeridiano o per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 6 ore di lavoro presso l'ente di appartenenza.

5. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a complessive 6 ore nella giornata e rispettano la pausa di almeno mezz'ora.

6. Nel caso in cui i dipendenti adibiti al servizio di polizia locale svolgano orario di servizio spezzato, rimangono confermate le modalità di attribuzione del buono pasto purché la prestazione effettiva (esclusa la pausa pasto) sia almeno di 6 ore.

7. Nell'ambito della complessiva disciplina degli artt. 34 e 35 del CCNL 16 novembre 2022, i dipendenti che svolgono il servizio di Polizia locale, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, ferma restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

8. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione automatizzati. Pertanto, è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa deve essere attestata dal dipendente e siglata dal Responsabile del Servizio Finanziario. Non saranno attribuiti buoni pasto a chi non abbia correttamente adempiuto, nei modi su indicati, alle operazioni di timbratura.

9. Non concorrono al raggiungimento delle 6 ore utili per avere diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, ancorché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina e il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo.

10. Concorrono al raggiungimento delle 6 ore utili per avere diritto al buono pasto i permessi concessi ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, a ore per giorno e ai permessi sindacali previsti dalla contrattazione collettiva, purché le prestazioni lavorative effettivamente rese siano distribuite tra la mattina e il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo.”;

“ART. 5 - VALORE E UTILIZZO DEL BUONO PASTO

1. Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 7,00 (euro sette). Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata e successiva formale adozione con deliberazione della Giunta Comunale, nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla legge.

2. Il buono pasto:

- deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
- non è cedibile, commerciabile o convertibile in denaro;
- può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa, presso gli esercizi convenzionati;
- deve essere fruito entro l'anno solare di riferimento. I buoni afferenti ai mesi di ottobre, novembre e dicembre di ogni anno devono essere fruiti entro il 31 marzo dell'anno successivo. La mancata fruizione del buono entro i termini stabiliti determina la decadenza del beneficio.”;

“ART. 7 - PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti si effettua di norma entro il mese successivo a quello di riferimento, sulla base delle presenze effettive come rilevate dal sistema automatizzato di gestione presenze e il loro calcolo avviene sulla base dei parametri descritti agli articoli 3 e 4.

2. I buoni pasto vengono consegnati ad ogni dipendente avente diritto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, dal ventunesimo sino all'ultimo giorno di ogni mese, previa sottoscrizione di apposito tabulato, al fine di poter permettere gli opportuni controlli.

3. I buoni pasto sono conteggiati dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come risulta dalle marcature del tesserino magnetico e la consegna è effettuata direttamente ad ogni dipendente avente diritto.

4. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e, se non utilizzati entro tale data, possono essere restituiti e sostituiti solo se preventivamente concordato con la ditta fornitrice.”;

“ART. 10 – GESTIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario annualmente pubblica un avviso mediante il quale vengono invitati gli esercenti la cui sede legale dell'impresa risulta essere stabilita nel territorio del Comune di Campomaggiore.

2. Possono partecipare al bando gli esercenti la cui attività ha sede legale ed è esercitata all'interno del territorio comunale che svolgono le attività contrassegnate dai seguenti codici ATECO:

- 56 – Attività dei servizi di ristorazione;
- 47.11 – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande;
- 47.21 – Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati;
- 47.22 – Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati;
- 47.23 – Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati;
- 47.24 – Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati;
- 47.25 – Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati;
- 47.29.1 – Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari;
- 10.1 – Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne;
- 10.20 – Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi;
- 10.7 – Produzione di prodotti da forno e farinacei;
- 10.85.0 – Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati);
- 10.86 – Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici.

3. Gli esercenti che presentano i requisiti devono manifestare, entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico, la volontà di partecipare al bando e quindi la disponibilità ad accettare i buoni pasti che verranno poi presentati al momento del pagamento presso l'esercizio commerciale dai singoli dipendenti comunali.

4. *Gli esercenti si impegnano ad accettare, per ogni annualità, i buoni dei dipendenti comunali relativi ad ogni anno solare a cui si riferisce l'avviso pubblico di riferimento.*

I buoni afferenti ai mesi di ottobre, novembre e dicembre di ogni anno possono essere fruiti entro il 31 marzo dell'anno successivo, pertanto l'esercente si impegna ad accettare il buono pasto dell'anno precedente fino al 31 marzo dell'anno successivo.

5. *Il pagamento dei buoni pasto da parte del Comune di Campomaggiore avviene su base semestrale.*

Entro trenta (30) giorni dalla fine del semestre ogni esercente consegna a questo Ente i buoni consegnati e usufruiti presso l'esercizio commerciale di riferimento.

Entro i successivi (30) giorni il Responsabile del Servizio Finanziario provvede a liquidare le somme spettanti, sulla base dei titoli acquisiti al protocollo dell'Ente.

In caso di ritardi (oltre i 30 giorni successivi alla chiusura del semestre) nella presentazione dei buoni pasto a questo Ente da parte di un esercente, la liquidazione degli stessi avverrà mediante la liquidazione dei titoli afferenti al semestre successivo.

Ad ogni modo, ogni singolo buono pasto potrà essere presentato al massimo entro i tre (3) semestri successivi, sempre rispettando i termini e le modalità di presentazione degli stessi di cui al secondo paragrafo del presente comma.

6. *Rispetto al valore nominale massimo di ogni singolo buono (€ 7,00), il Comune si impegna ad erogare le dovute somme, tenuto conto di eventuali ribassi adottati in sede di affidamento del servizio.”;*

Dato atto che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 18.04.2023 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 18.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023-2025;
- nel bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023-2025 sono state stanziato le apposite dotazioni relativamente al servizio sostitutivo di mensa tramite i buoni pasto prevedendo, nel Fondo Risorse Decentrate, un importo pari ad Euro 4.032,00;
- il medesimo importo è stato previsto anche nelle Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo, quali parti integranti e sostanziali del Contratto collettivo decentrato integrativo enti locali (CCNL 2019 – 2021) siglato in data 1° giugno 2023;

Visti:

- l'art. 3, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli Enti Locali godono, tra l'altro, di autonomia organizzativa nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, potendo assumere ogni determinazione in merito ritenuta più opportuna al fine di assicurare l'attuazione dei principi di efficienza e di efficacia e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal TUEL, provvedono “*all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti*”;
- l'art. 2, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “*Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici*”;
- altresì l'art. 5, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, secondo cui “*Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2 comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei*

contratti di cui all'art. 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti alla gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici";

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999 e art. 1, comma 449, L. n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi di convenzioni CONSIP per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 Euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della L. n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato D.L. n. 95/2012;

Dato atto che la fornitura da acquisire è di importo inferiore a 5.000 Euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, come ribadito anche dall'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;

Visto che:

- l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificato è inferiore a 140.000,00 Euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili, inoltre, nella necessità di espletare il servizio quanto prima e dalla necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto possibile affidare l'appalto della fornitura sopra specificata agli eventuali operatori economici che risponderanno all'Avviso pubblico allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, nei termini stabiliti e previo accertamento da parte di codesta Amministrazione dei requisiti previsti;

Considerato che il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifiche previsioni normative e regolamentari sopra menzionate ed a seguito di valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Servizio e desunta da analisi dei prezzi e da indagini di mercato informali;

Atteso che questo Ente procederà, decorsi i termini di presentazione previsti dall'Avviso de quo e dopo aver acquisito le domande presentate dagli operatori economici, a verificare il possesso dei:

- requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023;

- requisiti previsti dall'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Ritenuto pertanto necessario acquisire in via autonoma il servizio in oggetto;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023:

- 10170101/1;
- 10120401/1;
- 10160101/1;
- 10950101/1;
- 11050101/1;
- 10810101/1;
- 10130102/1;
- 10310101/1;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il Codice Civile;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento sui controlli interni;

Visto il Regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa tramite i buoni pasto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante, formale e sostanziale del presente atto:

1. **di approvare** l'allegato AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDNETE DEL COMUNE DI CAMPOMAGGIORE MEDIANTE L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO – ANNO 2024 (allegato 1) ed il relativo MODULO DI DOMANDA (allegato 2);
2. **di impegnare** ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 gli importi che l'Ente dovrà corrispondere, in base all'inerenza dei costi, ai capitoli 10170101/1, 10120401/1, 10160101/1, 10950101/1, 11050101/1, 10810101/1, 10130102/1, 10310101/1, 10130301/1 del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023;
3. **di prendere e dare atto**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso verranno disciplinati mediante apposita convenzione sottoscritta con ogni singolo operatore economico che risponderà all'Avviso pubblico allegato;
4. **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i

vincoli di finanza pubblica;

5. **di dare atto** del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26 della L. n. 488/1999 e all'art. 1, commi 449 e 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
6. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. **di dare atto** che il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. è il Dott. Salvatore Rago, dipendente di codesto Ente;
8. **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Salvatore Rago

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione all'Intervento.

Addì 07.11.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Salvatore Rago

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia PARERE FAVOREVOLE.

Addì 07.11.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Salvatore Rago

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì 07.11.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Salvatore Rago
